



COMUNE DI MATHI

Città Metropolitana di Torino

* * * * *

AREA TECNICA MANUTENTIVA

* * * * *

DETERMINAZIONE n. 357/179 del 27/05/2026

OGGETTO: Affidamento incarico professionale per costituzione in giudizio contro il ricorso in appello davanti al Consiglio di stato avverso la sentenza n. 577 in data 7 marzo – 29 maggio 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione seconda, che respinge il ricorso n. 20/2020 - predisposizione e deposito di memorie difensive. Affidamento allo Studio Weigmann Studio Legale e impegno spesa. CIG: BBD25833B6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che perveniva a questo comune, con acquisizione al protocollo generale n. 7480 del 13/12/2019, un ricorso al TAR Piemonte (ricorso n. 20/2020 REG.RIC.) contro il comune di Mathi, promosso dalla Sig.ra Cristina Scibetta, in atti meglio generalizzata, tramite il suo legale, per *“l’annullamento dell’ordinanza n. 34 del 17 settembre 2019, notificata il 18 novembre 2019, del Responsabile Area Tecnica dell’Ente, con la quale si ordina la demolizione di opere edilizie, nonché degli atti tutti a detto provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali”*;

Richiamata la determina di incarico n. 15 del 06/02/2020 con la quale era stato conferito incarico all’Avv. Francesca Dealessi, con sede legale in Torino, C.so Galileo Ferraris n. 43, per opporsi al ricorso promosso dalla Sig.ra Cristina Scibetta;

Richiamata la sentenza del TAR per il Piemonte n. 00577/2024 REG.PROV.COLL. N. 0020/2020 REG.RIC. del 7 marzo 2024 (pubblicata il 29/05/2024), con la quale è respinto il ricorso promosso dalla Sig.ra Cristina Scibetta contro il comune di Mathi;

Evidenziato che in data 28/06/2024 al prot. n. 4414 è stato trasmesso dal legale dell’Ente il Ricorso in appello davanti al Consiglio di Stato promosso dalla Sig.ra Cristina Scibetta, con la quale è stato richiesto *“l’annullamento e, comunque, la riforma della sentenza del TAR per il Piemonte n. 00577/2024 del 7 marzo 2024 – 29 maggio 2024 del Tribunale Regionale per il Piemonte – sezione seconda, non notificata, che respinge il ricorso n. 20/2020 R.G. proposto”*;

Tenuto conto delle motivazioni contenute nella sentenza del TAR per il Piemonte n. 00577/2024 REG.PROV.COLL. N. 0020/2020 REG.RIC. del 7 marzo 2024 (pubblicata il 29/05/2024) di rigetto del Ricorso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio davanti al Consiglio di Stato per opporsi a detto ricorso promosso dalla Sig.ra Cristina Scibetta avverso la sentenza del TAR per il Piemonte n. 00577/2024 REG.PROV.COLL. N. 0020/2020 REG.RIC. del 7 marzo 2024 (pubblicata il 29/05/2024), al fine di tutelare gli interessi del Comune;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 19/11/2024 avente per oggetto “COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CONTRO IL RICORSO IN APPELLO DAVANTI AL CONSIGLIO DI STATO AVVERSO LA SENTENZA N. 577 IN DATA 7 MARZO - 29 MAGGIO 2024 DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE - SEZIONE SECONDA, CHE RESPINGE IL RICORSO N. 20/2020 REG.RIC. ESEC. IMM.”;

Richiamata la determina n. 717/322 del 29/11/2024 in cui si è incaricato lo Studio Legale Weigmann che in quella prima fase rappresenta ed assiste questo Ente per resistere nel giudizio in oggetto e poter depositare, entro i termini di legge, memoria di costituzione a tutela degli interessi del comune;

Considerato che si rende necessario integrare l’incarico professionale per la predisposizione e il deposito delle memorie difensive relative al procedimento sopra indicato;

Richiamati:

- l’Art. 56, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, nel quale è previsto che le “*disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti pubblici*”, “*concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali*” ovvero “*in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno stato membro dell’Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituti internazionali*” (comma 1 lettera h, punto 1.2);
- l’Art. 50, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, comma 1, lettera b), con il quale è previsto un “*affidamento diretto dei servizi e forniture (...) di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante*”;
- l’Art. 49, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023, comma 4, comma 4 con il quale “*in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto*”;

Tenuto conto che l’Art. 56, del D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023 esclude dall’applicazione del Codice dei Contratti Pubblici gli incarichi legali *ad hoc*;

Considerato che, nelle more dell’adozione di idonei strumenti di scelta dei legali cui conferire volta per volta la difesa in giudizio del comune di Mathi, in conformità degli Art.li come sopra richiamati del D.Lgs. 36/2023, sia necessario per ragioni di giusta tutela di questo comune, individuare nel medesimo legale di fiducia al quale affidare l’incarico per la rappresentanza e difesa dell’Ente nel procedimento giudiziario in parola;

Rilevato che dal 1 gennaio 2024, a seguito dell’obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall’art. 21 e seguenti del d.Lgs 36/2023, senza alcun limite di importo, è stato imposto ai Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) di cui all’art. 25 del Codice;

Evidenziato che l’ANAC con comunicato del Presidente del 18 giugno 2025 ha prorogato la relativa operatività fino a data da destinarsi, consentendo, l’utilizzo dell’interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici – PCP - per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5 mila euro, come disposto dalla Delibera n. 582/12/2023 e nel Comunicato del Presidente del 18 dicembre 2024;

Dato atto alla luce dell’istruttoria svolta dalla sottoscritta in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 36/2023, si attesta che:

- l’importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- l’importo dell’affidamento in oggetto è inferiore a 5 mila euro;

Preso atto che l'articolo 50 co.1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 stabilisce quanto segue: "affidamento diretto per servizi, anche di ingegneria, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;".

Rilevato che, ai sensi dell'articolo 48, comma 2°, del D.lgs. n. 36/2023, il contratto, che si intende stipulare, non presenta un interesse "transfrontaliero". A tal riguardo, si ricorda che, secondo l'orientamento del Consiglio di Stato (parere n. 1.312/2019): «Un appalto può essere considerato di interesse transfrontaliero in virtù del suo valore stimato (molto prossimo alla soglia), in relazione alla propria tecnicità o all'ubicazione delle prestazioni da effettuare in un luogo idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri».

Dato atto che il principio di rotazione ex art. 49 d.lgs. n. 36/23 è consentito derogarlo per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Richiamato il preventivo di spesa di cui all'oggetto pervenuto al ns prot. il 26/05/2026 n. 3716 da parte dello Studio Weigmann Studio legale, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 43 a Torino (TO), CF/PI: 12007300010 per un importo totale pari ad € 1.500,00 + CPA 4% + IVA 22% e quindi per un importo totale pari ad € 1.903,20;

Ritenuto di affidare allo Studio Weigmann Studio legale, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 43 a Torino (TO), CF/PI: 12007300010 il servizio di cui all'oggetto per un importo totale pari ad € 1.500,00 + CPA 4% + IVA 22% e quindi per un importo totale pari ad € 1.903,20;

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati accertando che la ditta affidataria:

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal durc INPS_50597738 con scadenza validità il 02/09/2026;

Dato atto, pertanto, che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro si applicano le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente del 28 giugno 2024 che prevede, fino al 31/12/2024, la possibilità di acquisire il CIG utilizzando, oltre alle piattaforme di approvvigionamento digitale, anche l'interfaccia web messa a disposizione dalla PCP;

Precisato che il perfezionamento del contratto avviene tramite scambio di lettere commerciali art.18 del D.Lgs. 36/2023.

Evidenziato che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 dLgs 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 16 del d.Lgs 36/2023 e smi.

Dato atto che gli elementi costitutivi del suddetto impegno sono:

- La ragione del debito: Affidamento incarico professionale per costituzione in giudizio contro il ricorso in appello davanti al Consiglio di stato avverso la sentenza n. 577 in data 7 marzo – 29 maggio 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Sezione seconda, che respinge il ricorso n. 20/2020 - predisposizione e deposito di memorie difensive;
- L'indicazione della somma da pagare: importo totale pari ad € 1.500,00 + CPA 4% + IVA 22% e quindi per un importo totale pari ad € 1.903,20;
- Il soggetto creditore: Studio Weigmann Studio legale, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 43 a Torino (TO), CF/PI: 12007300010;
- La scadenza dell'obbligazione al pagamento della prestazione: 31/12/2026.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18/12/2025 dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: "Bilancio di previsione 2026-2027-2028 e relativi allegati. Esame ed Approvazione. Esec. Imm.";

Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale numero 7 del 20 gennaio 2026 ad oggetto: "Approvazione piano esecutivo di gestione – anno 2026 dotazione finanziaria";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale numero 29 del 31 marzo 2026 ad oggetto: " Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026- 2028. ESEC. IMM.";

Richiamato il Decreto Legislativo 118/2011 come modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Richiamati:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 art. 107 commi da 1 a 6 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, l'art. 1 co 32 della L. 190/2012 e art. 27, 28 e 50 co 9 del D.Lgs. 36/2013 in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 50 e l'allegati 11.1 -11.8, del Dlgs n.36/2023 relativo alle procedure relative agli affidamenti sotto la soglia comunitaria;

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi del combinato disposto degli artt. 107 e 109 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Servizio Tecnico, come nominata con Decreto sindacale n. 07/2025 in data 23 dicembre 2025 e Decreto aggiuntivo n. 5 del 29/03/2026, con il quale sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 relativamente al settore tecnico;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e s.m.i. è l'Ing. Antonella Manzo;

DETERMINA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di acquisire le predette prestazioni, ai sensi dell'50, comma 1, lettera b, del D.lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto;

3. Di dare atto che in forza del comunicato ANAC del 10.1.24 è stato acquisito il seguente Cig. BBD25833B6 mediante l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>;
4. Di approvare il preventivo di spesa di cui all'oggetto pervenuto al ns prot. il 26/05/2026 n. 3716 da parte dello Studio Weigmann Studio legale, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 43 a Torino (TO), CF/PI: 12007300010 per un importo totale pari ad € 1.500,00 + CPA 4% + IVA 22% e quindi per un importo totale pari ad € 1.903,20;
5. Di affidare allo Studio Weigmann Studio legale, con sede legale in Corso Galileo Ferraris 43 a Torino (TO), CF/PI: 12007300010 il servizio di cui all'oggetto per un importo totale pari ad € 1.500,00 + CPA 4% + IVA 22% e quindi per un importo totale pari ad € 1.903,20;
6. Di impegnare la spesa di € 1.903,20 (comprensiva CPA 4% + IVA 22%), sul capitolo 140/8/1 Codice 01.02.1, denominato ****Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti**** del PEG 2026-2028, annualità 2026 che presenta la dovuta disponibilità:

Anno	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Capitolo	Cod. PDC Livello IV	Importo
2026	01	02	1	103	140/8/1	U.1.03.02.99.002	€ 1.903,20 (comprensiva CPA 4% + IVA 22%)

7. Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera a) del D.L. 78/2009 (convertito in legge 102/2009).
8. Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto è assolta ai sensi dell'art. 28 del d.Lgs 36/2023 mediante l'invio unico degli Atti da parte della Stazione Appaltante alla BDNCP ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al d.Lgvo 33/2013.

La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs, 267/2000.

Copia della presente viene trasmessa al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA MANUTENTIVA
Firmato Digitalmente
F.to (MANZO Antonella)

E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Mathi _____

Il Segretario Comunale
Dott. PIETRANTONIO DI MONTE